



Data decorrenza 24/06/2009

FOGLIO INFORMATIVO **SERVIZIO DI LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA**

Sezione 1 – Informazioni sulla Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a.

La Banca Popolare Sant'Angelo è un istituto di credito con forma di società cooperativa per azioni, con sede legale a Licata (AG), Corso Vittorio Emanuele n. 10; con capitale sociale al 31/12/2008 di € 8.529.405,18 e riserve di € 76.247.009,61; con codice fiscale, partita IVA e iscrizione al registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840; iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia con il n. 05772; Codice ABI 05772.9; aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; indirizzo di posta elettronica info@bancasantangelo.com.

Sezione 2 – Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione

- Con questo servizio la Banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la "cassetta di sicurezza), del quale la Banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, ecc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la Banca. Il cliente può tenere informata la Banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- La Banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art. 1839 c.c.).

Sezione 3 – Condizioni economiche del servizio e dell’operazione

Nella tabella sottostante sono riportati le principali condizioni massime praticate

categoria.	1	8 x 32 x 53	€ 41,32
categoria	2	12 x 32 x 53	€ 67,14
categoria	3	16 x 30 x 53	€ 92,96
categoria	4	24 x 32 x 53	€118,78
categoria	5	32 x 32 x 53	€149,77
categoria	6	48 x 30 x 53	€191,09
categoria	7	40 x 60 x 53	€304,71
categoria	8	192 x 30 x 53	€655,90
categoria	9	96 x 32 x 50	€450,00

Diritto fisso annuale per ogni contestatario e delegato	€ 5,17
Premio assicurativo aggiuntivo allo standard	3/1000 per ogni €516,46
Apertura forzata oltre alle spese reclamate	€ 51,65

Sintesi delle clausole contrattuali regolanti il servizio

Art. 2 – L’utente è tenuto a dichiarare, a richiesta della Banca, il massimale assicurativo adeguato a coprire il rischio della Banca medesima per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare all’utente dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.

Art. 3 – L’Azienda di credito risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’Azienda di credito fosse tenuta ad un risarcimento verso l’utente, essa non lo rimborserà che del danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione e tenuto conto di quanto disposto all’art. 2.

Art. 6 – All’atto della sottoscrizione del contratto, l’utente dichiara le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all’apertura della cassetta. Ove queste siano più d’una, l’utente indica se la relativa facoltà va esercitata congiuntamente o separatamente. In mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene che ciò può essere esercitata separatamente.

L’autorizzazione all’apertura della cassetta, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.

In ogni caso le firma di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta sono depositate.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunzie da parte delle medesime non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente occorrente per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunzie siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di aprire la cassetta non sono opponibili alla Banca sino a quando non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Le persone giuridiche, le società commerciali e civili, le ditte commerciali e le associazioni non riconosciute, devono dichiarare quali siano le persone investite della facoltà di aprire la cassetta di sicurezza. In questi casi le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche se la cessazione della facoltà di aprire la cassetta riguardi un legale rappresentante dell’utente.

Per ogni cassetta viene stipulato un contratto distinto, anche se due o più cassette vengono date in utenza alla medesima persona od ente.

Art. 9 - La Banca non risponde dei danni eventualmente derivanti all’utente dalla perdita di uno o di entrambi gli esemplari della chiave e/o del documento.

Qualora l’esemplare o gli esemplari della chiave e/o il documento fossero ritrovati, dovranno essere senza ritardo riconsegnati alla Banca.

Art. 10 – Il contratto può avere la durata di un anno a decorrere dal primo giorno del mese in cui viene stipulato.

Se la Banca non riceve dall'utente disdetta scritta, consegnata all'addetto al servizio o spedita a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale a quello originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.

La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere l'utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e dell'esemplare oppure dei due esemplari di chiave in perfetto stato di funzionamento nonché del documento.

Art. 11 – Le parti possono recedere in qualunque momento dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui sia la Banca a recedere dal rapporto, l'utente avrà diritto alla restituzione della parte di canone già pagato corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

Se l'utente non si presenta entro il termine fissato a riconsegnare la cassetta, la Banca si regola come stabilito all'art. 22.

Art. 14 – Ogni qualvolta l'utente intenda aprire la cassetta, deve consegnare all'addetto al servizio il documento previsto dall'art. 8, ed apporre la propria firma sull'apposito modulo esibitogli dalla Banca, sul quale devono essere indicate la data e l'ora dell'apertura della cassetta.

Il documento viene restituito all'utente all'avvenuta chiusura della cassetta.

La Banca non risponde dei danni subiti dall'utente nel periodo di tempo intercorrente tra la consegna del documento e la restituzione dello stesso.

Art. 16 – La cassetta può essere data in uso anche a più persone: in tal caso il contratto deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari, i quali devono dichiarare le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all'apertura della cassetta.

L'autorizzazione all'apertura della cassetta, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.

In ogni caso le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta, in proprio o per autorizzazione, sono depositate.

In mancanza di diversa pattuizione scritta, si ritiene, tanto per ciò che concerne cointestatari quanto per ciò che concerne gli autorizzati, che la facoltà di aprire la cassetta possa essere esercitata separatamente.

Il cointestatario, che apre la cassetta, deve, oltre quanto disposto all'art. 14, firmare sul modulo indicato nell'articolo stesso una dichiarazione attestante che, per quanto è a sua conoscenza, gli altri cointestatari sono tuttora in vita.

Se la cassetta è aperta da parte di persone autorizzate, la dichiarazione deve essere relativa a tutti i cointestatari.

Mentre il conferimento di autorizzazione ad aprire la cassetta e l'eventuale modifica delle relative facoltà debbono essere fatti da tutti i cointestatari con dichiarazione scritta, la revoca, sempre per iscritto, può essere fatta anche da uno solo di essi. Per ciò che concerne la forma e gli effetti della revoca, delle modifiche e delle rinunzie vale quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 6. Le altre cause di cessazione dell'autorizzazione avranno effetto anche se relative ad uno dei cointestatari, applicandosi in proposito quanto disposto al 5° comma dell'art. 6.

Qualora da uno dei cointestatari sia fatta opposizione alla continuazione del diritto di apertura separata, questo si intende cessato e pertanto l'apertura non può aver luogo se non con l'intervento di tutti i cointestatari. L'opposizione non ha effetto nei confronti della banca, finché questa non ne abbia ricevuto comunicazione mediante lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Gli obblighi dei cointestatari verso la Banca sono assunti in via solidale.

Art. 18 – Qualora l'utente riscontri lesione dell'integrità esteriore della cassetta, deve, prima di procedere all'apertura, presentare reclamo per iscritto alla Banca, indicando le cose contenute nella cassetta.

Si fa quindi luogo all'apertura della cassetta ed alla verifica del suo contenuto con l'intervento di un incaricato della Banca e di un notaio, a meno che l'utente non rinunci preventivamente per iscritto all'intervento di quest'ultimo.

Delle operazioni di apertura e di verifica è redatto verbale con la descrizione dello stato della cassetta, delle cose in essa rinvenute e con l'indicazione di quelle che, secondo l'utente, risultassero mancanti o manomesse. Se l'utente dichiara per iscritto che ha trovato tutto in regola, si prescinde dalle descrizioni delle cose rinvenute nella cassetta.

Se l'utente rinuncia all'intervento del notaio, il verbale viene steso in duplice copia e sottoscritto dalle parti e una copia viene trattenuta dalla Banca e l'altra ritirata dall'utente.

Qualora la lesione o la manomissione della cassetta sia riscontrata dalla Banca, questa invita l'utente con lettera raccomandata a presentarsi per la verifica, stabilendo un congruo termine.

Se l'utente non si presenta o non si presta alla verifica o se vi è urgenza, si fa luogo all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un Notaio, procedendo poi in conformità al 3° comma dell'art. 4.

Art. 21 – Quando l'utente ritardi per oltre un mese il pagamento del canone o di quanto altro dovuto alla Banca a norma dell'art. 12, 1° comma, il contratto è risolto di diritto e la Banca può procedere all'apertura forzata della cassetta a norma dell'articolo seguente.

Art. 22 – Nell'ipotesi prevista dall'art. precedente, la Banca, previa intimazione all'utente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e decorsi sei mesi dalla data di intimazione stessa, può richiedere al Pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta.

L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con eventuali cautele disposte dal Pretore.

Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni date dal Pretore, o, in mancanza, con le cautele dalla Banca ritenute opportune, previa deduzione di questa parte di essi di cui il Pretore abbia disposta la vendita per il soddisfacimento di quanto dovuto dall'utente per canoni e spese.

Art. 27 – Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93 e successive modifiche e integrazioni, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Cliente, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso.

Al Cliente spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate. Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Cliente, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Art. 28 – Per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello stabilito dal codice di procedura civile. Qualora la banca sia convenuta in giudizio, è competente il Foro di Agrigento, capoluogo di provincia nella quale ha sede la propria Direzione Generale.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Canone di locazione	E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il Cliente versa alla Banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.
Massimale assicurativo	E' un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla Banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della Banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.